

....., via, codice fiscale:, (in seguito denominato anche “Appaltatore”).

I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa, giusta quanto previsto dall’art. 18, comma 1 del il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

RICHIAMATI:

- il Codice civile;
- l’articolo 1, comma 1-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207 (per la parte in vigore);

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2023 avente ad oggetto “ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA 2023 - 2027 ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED ANNESSO REGOLAMENTO E TARIFFARIO” è stato approvato la Convenzione di cui trattasi;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 16/01/2024 avente ad oggetto “APPROVAZIONE progetto PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO AD USO DEL COMUNE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER 24 MESI (DAL 01/04/2024 AL 31/03/2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI” con la quale è stato approvato il progettoesecutivo relativo al servizio di cui trattasi;

– con determinazione n. 40 del 22/01/2024 a firma del Responsabile dell'Area Settore Tecnico del Comune di Concesio Arch. Flavia Gusberti sono stati approvati tutti i documenti di gara tra cui bando, modulistica e capitolato speciale di appalto;

– con lo stesso provvedimento, determinazione n. 40 del 22/01/2024 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Concesio Arch. Flavia Gusberti è stato mandato alla Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia — Sdt Valle Trompia di procedere all'espletamento della procedura di gara, tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, in attuazione della convenzione per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per conto del comune di Concesio;

– con determina n. del il servizio in oggetto è stato aggiudicato all'Appaltatore ditta con sede legale in - (....) C.F./P.IVA,

che ha presentato un ribasso pari al% rispetto alla base di asta per un importo contrattuale pari a Euro = oltre all'I.V.A. 22%, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così ripartiti:

- Euro = per soli servizi;
- Euro,00 = per oneri della sicurezza;

– che è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti per la partecipazione alla gara, come da documentazione conservata presso l'ufficio Tecnico Lavori Pubblici;

- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria della società affidataria;

- sono stati acquisiti al protocollo del Comune di Concesio i rispettivi Documenti Unici di Regolarità Contributiva attestanti l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 10, convertito con modificazioni

nella legge 22.11.2002 n. 266) come segue:

- per l'impresa appaltatrice..... in data al n.;

- ai sensi del disposto dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, a seguito di richiesta tramite la BDNA, il Ministero dell'Interno, con nota n. in data, ha comunicato che nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dell'impresa appaltatrice non sussistono le cause interdittive previste dall'art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;

– L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

– che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore della premessa e della documentazione di gara

Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati e tutta la documentazione di gara, comprese le dichiarazioni a contenuto negoziale prodotte dall'Appaltatore a corredo dell'offerta, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'affidamento ha per oggetto SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO AD USO DEL COMUNE A BASSO

per ulteriori 731 (settecentotrentuno) giorni.

L'esercizio dell'opzione di rinnovo costituisce mera facoltà della Stazione Appaltante, previa verifica del regolare adempimento del contratto, mentre obbliga il Concorrente sin dalla partecipazione della procedura.

Il rinnovo sarà subordinato alla stipula di un nuovo contratto.

Art. 5 - Ammontare del contratto

L'importo netto contrattuale per il biennio 2024/2026 ammonta a

Euro = (diconsi euro/....) così ripartiti:

- Euro = per soli servizi,
- Euro 2.000,00 = per oneri per la sicurezza,

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA 22% ed è fatta salva la liquidazione finale.

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non è materialmente allegato.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con

riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Azienda.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il CCNL applicabile all'appalto è il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo nazionale sopra indicato.

Art. 8 – Penali – contestazione e addebito

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC, alla ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie

13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Appaltatore è obbligato altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le fatture verranno liquidate, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva, a mezzo mandato di pagamento tramite la tesoreria comunale, entro 30 giorni dalla protocollazione della stessa da parte dell'ufficio preposto unicamente nei casi che la stessa sia completa di tutti i dati richiesti e che sia stata accertata la regolarità e rispondenza a quanto pattuito dal servizio.

Nel caso in cui nelle fatture fossero rinvenute delle irregolarità, il termine stabilito per il pagamento delle fatture decorrerà dalla data di ricevimento del documento corretto.

Art. 14 - Obblighi dell'Appaltatore in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 - Adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008, con i contenuti di quest'ultimo.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del Servizio gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 16 - Subappalto

Per quanto riguarda la disciplina del subappalto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 - Divieto cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - Cauzione

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. n. 36/2023, cauzione definitiva di Euro

..... a mezzo polizza fideiussoria n. del rilasciata da

..... Tale documento costituisce parte integrante del presente contratto

ancorché ad esso non materialmente allegata. Detta polizza fideiussoria è conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria del Comune.

Nel caso di inadempienze contrattuali il Committente avrà diritto a valersi di propria autorità sulla predetta cauzione e l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà indicato.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla scadenza del contratto, e cessa a seguito di dichiarazione del Responsabile del Procedimento dopo verifica che tutte le prestazioni pattuite sono state evase e liquidate.

Art. 19 - Responsabilità e Coperture assicurative

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e materiali di loro proprietà, sia quelli che si dovessero arrecare al Comune o a terzi nell'esecuzione del presente contratto.

Il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Si dà atto che l'Appaltatore ha esibito polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a Euro - Polizza n. rilasciata da in data Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione dell'appalto, derivassero al Committente, agli utenti, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse

occorrere al personale tutto impegnato nell'esecuzione di questo appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 20 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

Art. 21 - Recesso dell'Amministrazione comunale

Oltre a quanto genericamente previsto dal Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo a carico dell'Appaltatore);
- b) cessazione delle attività da parte dell'Appaltatore;
- c) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- d) reiterata applicazione delle penalità previste.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore subisce l'escussione della garanzia, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

L'Amministrazione comunale potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il

corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio/della fornitura. L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

Art. 22 - Norma anticorruzione, protocollo di legalità e controlli antimafia

L'Appaltatore si obbliga e si impegna a far obbligare espressamente subappaltatori e subcontraenti interessati all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Appaltatore si obbliga a dare conoscenza tempestiva alla Prefettura di Brescia e al Comune di Concesio di ogni tentativo di concussione che si sia in qualunque modo manifestato nei confronti della medesima, degli organi sociali o dei dirigenti.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 23 - Clausola risolutiva espressa

Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti dal capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art.

1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità,

previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec all'Appaltatore nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune;

b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni;

c) mancata comunicazione al Comune e alla Prefettura dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

d) ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Appaltatore, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater, 320 c.p., 322 c.p., 322-bis, 346-bis c.p., 353 c.p. 353-bis c.p.;

e) comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge del 11 agosto 2014 n. 114. Sarà applicata, a carico dell'Appaltatore oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; il Comune potrà detrarre automaticamente

l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile (nel caso di stipula del contratto nelle more dell'acquisizione del provvedimento prefettizio);

f) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge del 11 agosto 2014 n. 114.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art. 24 - Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla stipula del contratto

L'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Flavia Gusberti, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000: "Consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di incompatibilità di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90, 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 8 del codice di comportamento integrativo del Comune di Concesio e che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 15 del citato codice di comportamento del Comune di Concesio e che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni."

Art. 25 - Privacy

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

L'Azienda tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il profilo del Committente. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 2016/679. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", a trattare i dati personali conferiti in linea con il disposto Regolamento UE 2016/679 di cui sopra.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Azienda garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Art. 26 - Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, il

Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 (per la parte in vigore) e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 28 - Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore in qualità di soggetto esecutore di lavori in favore dell'Amministrazione comunale prende atto che sono estesi a suo carico gli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 nonché quelli contenuti nel codice di comportamento del Comune di Concesio.

L'appaltatore prende altresì atto che la violazione degli obblighi a lei derivanti dai provvedimenti di cui sopra costituiranno, a seconda della loro gravità, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 29 - Spese e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico dell'impresa senza diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione.

Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 30 - Imposta di bollo

Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro (bollo forfettario).

Art. 31 - Certificati di firma

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto, inoltre, che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. pagine a video che ho letto alle parti contraenti, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per la Stazione appaltante

Per l'Appaltatore

Arch. Flavia Gusberti

Sig.

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Il Segretario comunale

Dott.ssa Mariateresa Porteri

f.to digitalmente